Via della Pigna, 13/A
00186 Roma
tel. 06 69870511 - 06 69873077
C.F. e P.Iva 13957531000

FONDAZIONE FISM NAZIONALE E.T.S. - STATUTO

Iscritta al RUNTS, Registro Unico del Terzo Settore nella sezione "ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE"
con Determinazione N. G12914 del 02/10/2024, Regione Lazio
(Statuto approvato in data 7 giugno 2024)

Articolo 1

Costituzione Denominazione Disciplina

É costituita ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 117/2017, per volontà della Federazione Italiana Scuole Materne – abbreviato FISM Nazionale (di seguito "Fondatore"), una Fondazione denominata **"FONDAZIONE FISM NAZIONALE ETS" (di seguito "Fondazione")**.

La Fondazione, assume negli atti e nella corrispondenza nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo settore". L'inserimento nella denominazione dell'acronimo ETS e l'utilizzo dello stesso o dell'indicazione di "ente del Terzo settore" negli atti, nella corrispondenza e nelle

comunicazioni al pubblico sono sospensivamente condizionati all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

La fondazione ha sede in Roma, Via Della Pigna, 13/A.

La sede potrà variare secondo le esigenze e per decisione del Consiglio di

Amministrazione con le modalità previste per la modifica dello Statuto.

Potrà aprire sedi secondarie in tutto il territorio nazionale, previa decisione del Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 2

La "Fondazione" è una istituzione di diritto privato senza fini di lucro e non può distribuire utili.

La Fondazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel campo dell'istruzione e dell'educazione a beneficio ed assistenza, anche economica, delle scuole dell'infanzia paritarie, aderenti alla FISM, e dei servizi pre scolastici svolti dalle stesse.

Ai fini del perseguimento dei propri scopi istituzionali la Fondazione svolge in particolare le seguenti attività di interesse generale:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003,

n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità

educativa (D.Lgs 117/2017, Art. 5 lettera d).

b) Organizzazione e gestione di attività di attività culturali, artistiche, o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La fondazione svolgerà la propria attività anche per il tramite delle Federazioni Regionali, Provinciali e Territoriali della Fism, mediante un'attività organizzativa e di coordinamento con e delle stesse per il miglior perseguimento delle finalità di educazione e di istruzione

e facilitando la gestione, la formazione e le reti di scuole fra quelle associate alla Fism Nazionale.

La Fondazione potrà coordinare, promuovere e sviluppare attività di Enti non lucrativi

aventi scopo uguale, affine, analogo al proprio, fornendo agli stessi ogni tipo di

assistenza tecnica, culturale e, ove ritenuto opportuno, economica.

Le finalità della Fondazione si esauriscono nell'ambito del territorio nazionale.

Nello svolgimento delle proprie attività la Fondazione può collaborare con altri soggetti pubblici e privati a livello locale, nazionale e internazionale.

Articolo 3

FONDAZIONE FISM NAZIONALE

Via della Pigna, 13/A
00186 Roma
tel. 06 69870511 - 06 69873077
C.F. e P.Iva 13957531000

Attività diverse

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 117/2017, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento alla disciplina delle fondazioni del Terzo settore. A tal fine è demandata al Consiglio di Amministrazione l'individuazione delle singole attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni.

A mero titolo esemplificativo, la Fondazione può:

A. curare la pubblicazione e l'edizione di periodici e libri e produzioni audio e video con esclusione dei giornali quotidiani che abbiano attinenza con le attività e le finalità istituzionali della Fondazione, nonché provvedere, direttamente o indirettamente, alla

loro diffusione;

B. promuovere la raccolta fondi per il sostegno e la realizzazione dei propri scopi istituzionali ai sensi della normativa vigente in materia;

C. preparare, organizzare e promuovere direttamente o indirettamente ogni iniziativa culturale, promozionale ed educativa, compresa la formazione di personale;

La Fondazione potrà, inoltre:

D. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria, o comunque posseduti;

E. stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'acquisto a qualsiasi titolo di beni mobili e immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti pubblici o privati, anche trascrivibili in Pubblici Registri;

F. stipulare convenzioni, o comunque accordi di qualsiasi genere, per l'affidamen to in gestione di proprie attività con soggetti terzi non profit, onlus ed enti pubblici operanti nel settore, ivi compresa la concessione in uso di beni immateriali e dei marchi

di sua proprietà o possesso;

G. costituire, partecipare o concorrere alla costituzione di associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private rivolte al perseguimento di finalità analoghe a quelle della Fondazione;

H. concorrere alla costituzione e partecipare a Fondazioni, a società di capitali che svolgano attività strumentali allo scopo della Fondazione, in ogni caso senza esercitare funzioni di coordinamento e direzione delle stesse.

Articolo 4

Patrimonio

Il patrimonio della "Fondazione" è indivisibile ed è costituito:

• dal fondo di dotazione iniziale conferito dal fondatore, indicato nell'atto costitutivo, che ammonta ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), dei quali indisponibili Euro 30.000,00 (trentamila virgolazero zero) destinati a costituire il "fondo patrimoniale di

garanzia";

Tale patrimonio potrà essere incrementato e/o alimentato da:

A. conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dai Fondatorie dai Partecipanti, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;

B. dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme de presente Statuto, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;

C. dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad in cremento del patrimonio e comunque destinate alle finalità istituzionali;

D. dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;

E. da contributi attribuiti al patrimonio dal1'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici e dal 5 (cinque) per mille.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

• i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;

Via della Pigna, 13/A
00186 Roma
tel. 06 69870511 - 06 69873077
C.F. e P.Iva 13957531000

• gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;

• le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

• i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dall'Ente Fondatore e dai Partecipanti;

• entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

Articolo 5

Membri della Fondazione

Membri della Fondazione sono:

A. il Fondatore,

B. i Partecipanti.

Articolo 6

Fondatore Promotore

E' fondatore Promotore la "FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE", in sigla "F.I.S.M.",

associazione non riconosciuta, con sede in Roma alla Via Della Pigna n. 13/A, che ha costituito la dotazione del patrimonio iniziale.

Articolo 7

Partecipanti

Possono essere nominati Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti, anche se privi di personalità giuridica, che contribuiscano alla vi ta della Fondazione ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante conferimenti sotto forma di apporti in denaro e/o conferimento di attività, anche professionale, di parti colare rilievo e funzionali al perseguimento dei fini della Fondazione o mediante l'attribuzione di beni materiali od immateriali.

La nomina a Partecipante è deliberata dal Fondatore e comunicata al Consiglio d'Amministrazione della Fondazione. I partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare il presente Statuto e le sue norme attuative.

Articolo 8

Esclusione, recesso e cause di ineleggibilità

Il Consiglio d'Amministrazione decide con deliberazione assunta con la maggioranza assoluta dei suoi membri, l'esclusione o l'ineleggibilità dei Partecipanti per gravi motivi, quali, a titolo esemplificativo e non tassativo, inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, inadempimento dell'obbligo di effettua re le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto, condotta incompatibile con il dovere di

collaborazione con gli altri componenti della Fondazione, assunzione di incarichi in Enti con finalità concorrenti nei confronti della Fondazione, comportamento giudicato incompatibile, anche moralmente, con la permanenza nella Fondazione e, nel caso di Enti e di persone giuridiche, estinzione avvenuta a qualsiasi titolo, fallimento o sottoposizione ad altre procedure concorsuali.

I Partecipanti possono recedere dalla Fondazione, dandone preavviso, al Consiglio d'Amministrazione della Fondazione stessa a mezzo raccomandata con avviso di

ricevimento almeno otto mesi prima, fermo restando il dovere di adempimento delle

obbligazioni assunte.

Tutti coloro che concorrono all'attività della Fondazione non possono chiedere la restituzione dei contributi versati, o quanto donato alla Fondazione, né rivendicare dritti sul suo patrimonio.

Articolo 9

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

A. il Presidente della Fondazione;

B. il Consiglio di Amministrazione;

C. il Collegio dei Partecipanti, se presenti;

Via della Pigna, 13/A
00186 Roma
tel. 06 69870511 - 06 69873077
C.F. e P.Iva 13957531000

D. l'Organo di controllo.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, ad eccezione dell'Organo di controllo.

Articolo 10

Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione è nominato dalla Presidenza Nazionale del Fondatore, a maggioranza dei componenti la stessa, fra i componenti del Consiglio di Amministrazione e può essere eletto per un massimo di due mandati consecutivi; ogni mandato corrisponde a tre esercizi sociali. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

Inoltre il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firma gli atti e quanto occorre per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessaria;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ai rapporti con le autorità.

In caso di necessità ed urgenza, può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno, sottoponendolo tempestivamente e, in ogni caso, nella prima seduta utile al Consiglio di Amministrazione per la ratifica.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente ed in caso di sua assenza o di impedimento anche del Vice Presidente, il membro del Consiglio più anziano d'età.

Di fronte a terzi, la firma del Vice Presidente o del membro più anziano d'età della Fondazione, basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente della Fondazione ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli

atti ai quali la firma si riferisce.

Articolo 11

Vice Presidente

Il Vice Presidente della Fondazione è nominato dalla Presidenza Nazionale del Fondatore, a maggioranza dei componenti la stessa, fra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Vice Presidente della Fondazione sostituisce il Presidente della Fondazione in caso di assenza o di impedimento temporanei ed esercita le funzioni a lui eventualmente delegate dal Presidente della Fondazione.

Articolo 12

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da tre membri, nominati tra i componenti della Presidenza Nazionale dal Fondatore in carica, a maggioranza dei componenti del la stessa. Tuttavia quando è istituito il Collegio dei Partecipanti a norma del successivo articolo 15 e tale Collegio sia composto da almeno 5 (cinque) aderenti, un ulteriore membro del Consiglio di Amministrazione sarà nominato dal Collegio dei Partecipanti. Per tale evenienza il Consiglio di Amministrazione sarà pertanto

composto da quattro componenti.

Il Consiglio di Amministrazione, entro tre mesi dalla nomina, deve presentare alla Presidenza Nazionale della Fism un programma triennale con l'indicazione degli obiettivi programmatici della Fondazione per l'approvazione.

Il Consiglio di Amministrazione, all'atto di costituzione della Fondazione, è nominato dal Fondatore.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi sociali ed i suoi membri possono essere riconfermati per un massimo di due mandati consecutivi. Resta salva la facoltà di una nuova nomina dopo il decorso di tre esercizi senza che il soggetto abbia ricoperto la carica di consigliere. Si applica l'art. 2382 c. c.

I componenti del Consiglio di Amministrazione possono sempre essere revocati per giusta causa o giustificato motivo ed in particolare per il mancato raggiungimento degli obiettivi

previsti nel programma triennale che gli stessi hanno l'obbligo di presentare, entro tre mesi

Via della Pigna, 13/A
00186 Roma
tel. 06 69870511 - 06 69873077
C.F. e P.Iva 13957531000

dal1'elezione, alla Presidenza nazionale del fondatore.

In caso di dimissioni o di revoca di uno o più consiglieri, purchè non in numero tale da costituire la maggioranza del Consiglio, la Presidenza Nazionale del Fondatore, con le modalità e le maggioranze innanzi indicate, provvederà a nominare il nuovo consigliere se quello venuto a mancare era di sua nomina; laddove il consigliere cessato sia stato nominato dal Consiglio dei Partecipanti, il suo sostituto sarà nominato dal predetto organo.

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina; i poteri degli amministratori cessati sono prorogati, per gli atti di ordinaria amministrazione, sino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione decade automaticamente ed è sciolto in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi membri. Entro il termine di tre mesi dalla scadenza o dallo scioglimento il Consiglio dovrà essere ricostituito con procedura avviata a cura del Presidente uscente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, o in caso di suo impedimento, dal membro più anziano d'età. Le cariche degli amministratori sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute, preventivamente autorizzate dal Consiglio stesso e adeguatamente documentate dall'interessato.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutivi del Consiglio di Amministrazione può essere dichiarato decaduto con delibera del Consiglio d'Amministrazione.

Articolo 13

Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri necessari per amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare:

- nomina l'Organo di controllo;
- nomina, laddove necessario, il Direttore generale definendone i compiti;
- approva, entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio consuntivo de11'esercizio pre cedente ed il preventivo dell'anno in corso; il Consiglio deve tuttavia presentare la bozza definitiva del bilancio consuntivo e preventivo alla Presidenza Nazionale del Fondatore almeno 30 (trenta) giorni prima rispetto alla data prevista per la loro approvazione per acquisire il parere favorevole, onde poter procedere alle relative approvazioni definitive;
- approva il bilancio sociale, ove previsto, entro il 30 aprile di ogni anno;
- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- delibera gli incrementi del patrimonio;
- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti o persone fisiche;
- provvede all'assunzione e al licenziamento dell'eventuale personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e all'a1ienazione di beni immobili;
- provvede a1l'istituzione e all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
- delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente in aggiunta a quelli già allo stesso spettanti per Statuto, previa autorizzazione della Segreteria Nazionale del Fondatore;
- delibera eventuali Regolamenti;
- delibera, con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei membri in carica, le modifiche allo Statuto da sottoporre al Fondatore e, se approva te dalla Presidenza Nazionale del Fondatore, all'Autorità di controllo ove richiesto;
- individua le attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale;

Via della Pigna, 13/A
00186 Roma
tel. 06 69870511 - 06 69873077
C.F. e P.Iva 13957531000

- documenta nella relazione di bilancio il carattere secondario e strumentale secondo le modalità indicata dall'art. 13 del D.lgs. n. 117/2017;
- propone per l'approvazione ed all'Autorità di controllo, ove richiesto, l'estinzione della Fondazione a normo di quanto previsto dal successivo art. 20.

Per modificare lo statuto e per richiedere la estinzione della Fondazione, nei casi di cui a11'art. 27 del Codice Civile, occorre il voto favorevole di almeno due terzi (2/3) dei componenti del Consiglio di Amministrazione ed il voto favorevole della Presidenza Nazionale del Fondatore.

Articolo 14

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno e in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto contenente l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e del relativo ordine de1 giorno e deve essere comunicata con qualsiasi strumento che ne attesti la conoscenza personale e diretta della convocazione con almeno otto giorni di preavviso; nei soli casi di necessità ed urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con qualunque mezzo tecnico, da recapitarsi almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'ora fissata per la riunione, previa verifica della ricezione da parte degli interessati.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti, a votazione palese. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente a condizione che i votanti siano più di due.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente della Fondazione, ovvero in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o in caso di assenza o impedimento anche dal consigliere più anziano d'età.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della Fondazione e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Il segretario è nominato in sede di delibera fra uno dei presenti, escluso il soggetto che presiede la riunione consiliare. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario ed inseriti, in ordine cronologico, nell'apposito libro dei verbali.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può partecipare, senza diritto di voto, un Segretario verbalizzante, nominato di volta in volta dal presidente del Consiglio d'Amministrazione, a meno che lo stesso sia nominato tra i membri del Consiglio stesso.

Articolo 15

Collegio dei Partecipanti

Il Collegio dei Partecipanti, costituito da tutti i membri Partecipanti, si riunisce almeno 2 (due) volte l'anno nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. Esso è convocato dal Presidente della Fondazione ogni qualvolta lo ritenga necessario o ad istanza di almeno un terzo dei Partecipanti.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto contenente l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e del relativo ordine de1 giorno e deve essere comunicata con qualsiasi strumento che ne attesti la conoscenza personale e diretta della convocazione con almeno otto giorni di preavviso; nei soli casi di necessità ed urgenza il Consiglio dei partecipanti può essere convocato con qualunque mezzo tecnico, da recapitarsi almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'ora fissata per la riunione, previa verifica della ricezione da parte degli interessati.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i

Via della Pigna, 13/A
00186 Roma
tel. 06 69870511 - 06 69873077
C.F. e P.Iva 13957531000

partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti il Collegio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della Fondazione e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Il Collegio dei Partecipanti è validamente costituito, in prima convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti, personalmente o per delega. Ciascun partecipante può avere una sola delega.

Il Collegio dei Partecipanti, se composto da almeno cinque aderenti, nomina un proprio componente del Consiglio di Amministrazione previsto dal precedente articolo 12.

Il Presidente della Fondazione illustra al Collegio dei Partecipanti l'andamento delle attività della Fondazione ed i programmi di future iniziative.

Il Collegio dei Partecipanti può formulare pareri consultivi e proposte non vincolanti sulle attività e sui programmi della Fondazione, già deliberati o da deliberarsi.

Articolo 16

Organo di controllo

Il Consiglio di amministrazione provvede a nominare un organo di controllo monocratico, scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

Partecipa, senza diritto di voto del Consiglio di amministrazione.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio in ordine al corretto svolgimento delle finalità istituzionali della Fondazione, attesta che il bilancio sociale,laddove predisposto, sia stato redatto secondo le relative linee guida e può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, richiedendo a tal fine agli amministratori notizie sull' andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Delle attività dell'Organo di controllo è redatto apposito verbale, trascritto su apposito libro tenuto a norma di legge. Quando obbligatorio, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, il Consiglio di Amministrazione nomina, altresì, il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti.

L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato al medesimo Organo di controllo, a condizione che sia composto da un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali. Qualora l'Organo di controllo non sia composto da un Revisore Legale iscritto nell'apposito registro, il Consiglio di Amministrazione affida l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale.

Articolo 17

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il l° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Articolo 18

Destinazione degli utili e modalità di erogazione delle rendite

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve

comunque denominate.

La Fondazione ha l'obbligo di redigere il bilancio d'esercizio annuale.

Articolo 19

Clausola arbitrale

Via della Pigna, 13/A
00186 Roma
tel. 06 69870511 - 06 69873077
C.F. e P.Iva 13957531000

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un Collegio Arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte, di cui il secondo nominato entro trenta giorni dalla nomina del primo, ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati, o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.

Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità.

La sede dell'arbitrato sarà in Roma.

Articolo 20

Liquidazione ed estinzione della fondazione

L'estinzione o lo scioglimento della Fondazione può avvenire con delibera del Consiglio di amministrazione, previa sottoposizione della proposta Fondatore. In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione per qualunque causa il patrimonio residuo sarà devoluto ad altri enti del Terzo settore aventi analoghe finalità individuati dal Consiglio di amministrazione previo parere positivo del Registro unico nazionale del Terzo settore o altro organismo competente ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, salvo diversa destinazione imposta dalla legge

Articolo 21

Norme applicabili

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.